

**Co.Re.Com. Cal/Rep**

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 110 DEL 26-6-2017

**Oggetto:** ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO SU ISTANZA DI CAMPISE xxxxx c/TIM – TELECOM ITALIA. – n. utenza xxxxx

IL DIRETTORE

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: *"la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale"*;

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche. ed integrazioni;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (*cinquecento/00*) euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, sopra citata;

DATO ATTO, inoltre, della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016, con cui il Comitato, oltre a confermare la delega ora citata, ha conferito allo stesso Direttore, la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: *"al fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale"*;

VISTA l'istanza, acquisita al prot. 50178 del 13 dicembre 2016, con cui il ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento, Allegato A), Delibera n. 173/07/CONS, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota del 3 gennaio 2017, prot. n. 300, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota pervenuta, a mezzo e-mail, il 2 febbraio 2017, con cui la società ha prodotto la memoria difensiva nel termine di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento;

VISTA la nota del 22 maggio 2017, prot. n. 22215;

VISTO il verbale di mancata comparizione del 6 giugno 2017;

PRESO ATTO dell'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'odierna istanza di definizione, sollevata dall'operatore, il quale ha dichiarato che l'odierno ricorrente non è comparso per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione dallo stesso promosso, in data 14 dicembre 2016;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, l'istante non è comparso all'udienza dell'11 gennaio 2017, per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, con ciò precludendosi la possibilità di presentare, entro il termine perentorio di tre mesi dall'udienza di conciliazione, l'istanza per la definizione della controversia.

tutto ciò premesso

ravvisata l'improcedibilità/inammissibilità, ai sensi dell' art. 14, commi 1, della delibera Agcom n. 173/07/CONS., dell'istanza di definizione della controversia presentata *on line* il 12 dicembre 2016, ed acquisita al prot. Co.Re.Com. n. 50178 il 13 dicembre 2016, dal signor xxxx Campise, se ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 20 della delibera su indicata;

Per tutto quanto sopra esposto

### DETERMINA

- 1) l'improcedibilità/inammissibilità e, pertanto, l'archiviazione del procedimento avviato su istanza di Campise xxxx c/ Tim- Telecom Italia, in data 13 dicembre 2016, acquisita al prot. Co.Re.Com. n. 50178, per come stabilito dall'art. 20, comma 1, del "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS, e sue successive modifiche ed integrazioni";
- 2) Dare mandato all'ufficio competente perché provveda a notificare il presente atto ai soggetti interessati;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria, 23 giugno 2017

Il Responsabile del Procedimento  
F.to *Avv. Antonia Repaci*

IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM.  
F.to *Avv. Rosario Carnevale*